

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1702 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Roma, 14 luglio 2020

Intercent-ER  
Agenzia regionale di sviluppo dei mercati  
telematici

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 14 luglio 2020, ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando di gara per le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna pubblicato il 15 maggio 2020 sulla piattaforma SATER di codesta Agenzia, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di notificazione tramite posta di verbali per violazioni al Codice della strada e servizi di notificazione tramite posta diversi da quelli relativi a violazioni al Codice della strada.

In particolare, l'atto in questione e quelli ad esso correlati, in particolare il capitolato tecnico e il disciplinare di gara, con i quali codesta Agenzia ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione alla selezione nonché i criteri di valutazione applicabili presenta alcuni aspetti suscettibili di confliggere con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione.

L'Autorità ha ritenuto che le previsioni riportate nei documenti di gara in questione<sup>1</sup>, che dispongono quale requisito d'accesso un numero minimo di punti di giacenza per ogni zona di recapito della Regione Emilia Romagna e che solo nelle restanti zone di recapito della Regione e nelle ulteriori aree CAP eventualmente coperte al di fuori del territorio regionale sia prevista la

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento nel capitolato tecnico all'art. "5.4.4 Numero minimo di punti di giacenza nelle aree AM (Area Metropolitana), CP (Comune Capoluogo), ed aree EU (Extra Urbane) della Regione Emilia Romagna", da leggersi in combinato disposto con quanto riportato all'art. 15.3.1 "Dichiarazioni integrative", punto 6.5 lettere a), b) del disciplinare di gara.

possibilità di utilizzare le modalità alternative quali passaggi multipli o su appuntamento<sup>2</sup>, rivestano carattere discriminatorio per gli operatori postali privati a favore del fornitore del Servizio Universale, Poste Italiane S.p.A., nonché ostacolino *de facto* la piena partecipazione degli stessi operatori.

Ciò in quanto tali previsioni dispongono il possesso da parte degli operatori postali privati del predetto numero minimo di punti di giacenza fisici - peraltro neanche individuato in quello ritenuto "adeguato" dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni all'allegato 4 alla propria delibera n. 77/18/CONS -, quale unica modalità di recapito degli atti inesitati, non tenendo conto della possibilità di avvalersi, invece, da parte degli stessi delle cc.dd. "modalità alternative" previste nell'allegato 5 alla medesima delibera.

A tal riguardo, si tenga conto che sussistono operatori, anche di dimensioni di rilievo, che hanno optato, in sede di conseguimento del titolo abilitativo (*i.e.* la licenza speciale individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico per lo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari), per un modello di recapito degli atti inesitati basato sulle modalità alternative. La mancata previsione tra i requisiti di partecipazione di tali modalità determina nel concreto la loro preclusione a procedure di gara così disegnate.

Con siffatte previsioni si determina nei fatti il mancato riconoscimento della piena equivalenza ed alternatività tra punti di giacenza e modalità alternative, così come sancita dal Legislatore, che ha novellato l'art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982, che nell'attuale formulazione prevede espressamente che: *"Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio."* e dal Regolatore, che nell'art. 10, lett. h, dell'allegato A alla citata delibera n. 77/18/CONS dispone come obbligo per gli operatori postali in materia di qualità del servizio e a tutela dell'utente il seguente: *"per il ritiro della corrispondenza inesitata, [devono] realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario; [...]"*

Inoltre, il Regolatore nella delibera n. 77/18/CONS, sottolinea sempre in tema *"l'esigenza di evitare un aggravio ingiustificato per gli utenti che potrà essere soddisfatta non solo attraverso un'adeguata diffusione dei punti di giacenza fisici ma anche attraverso la comprovata possibilità di utilizzare soluzioni alternative che, nel rispetto della procedura di notificazione delineata dalla*

---

<sup>2</sup> Più precisamente, si prevede che *"nelle restanti zone di recapito della Regione Emilia Romagna e nelle ulteriori aree CAP eventualmente coperte al di fuori del territorio regionale, il Fornitore garantirà il ritiro presso gli ulteriori uffici / "corner dedicati" eventualmente offerti in sede di gara e mediante le modalità alternative indicate in sede di gara, vale a dire, tramite passaggi multipli e/o su appuntamento. Le modalità prescelte dal Fornitore dovranno essere conformi a quanto disposto nella tabella "Modalità alternative" dell'allegato A alla delibera n. 77/18/CONS come successivamente modificata, dalla delibera n. 155/19/CONS"*.

*legge n. 890/1982, assicurino con continuità e certezza la corretta gestione dell'invio inesitato attraverso il contatto con il cliente e/o un secondo recapito previo appuntamento”.*

Si tenga, infatti, conto che le modalità alternative appaiono, rispetto ai punti fisici di giacenza, strumenti ancora più favorevoli ai consumatori in quanto limitano al minimo i disagi derivanti dall'inesitato sia per il mittente che per il destinatario.

In conclusione l'Autorità ritiene che le previsioni in questione riportate nei documenti di gara di codesta Agenzia siano ingiustificatamente discriminatori e non rispondenti all'esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati e si pongano in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Pertanto l'Autorità invita codesta Agenzia a porre in essere le misure correttive ritenute più opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all'affidamento del servizio di gestione integrata delle notifiche dei propri atti giudiziari sull'intero territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Agenzia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso la procedura di gara indetta dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER per l'affidamento del servizio di notificazione tramite posta per le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna***

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 settembre 2020, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar competente la documentazione adottata dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER per l'affidamento del servizio di notificazione tramite posta per le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna, in considerazione di quanto rilevato a seguito del parere trasmesso ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990 circa della procedura di gara in questione.

In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 14 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità aveva rilevato che alcune disposizioni contenute negli atti di gara dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER risultavano essere ingiustificatamente discriminatorie e non rispondenti all'esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati e si ponevano in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, ostacolando così il pieno dispiegarsi della concorrenza per il mercato in occasione delle gare. Sulla base di ciò, l'Autorità aveva rilevato nella condotta dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER una restrizione della concorrenza e aveva invitato l'Agenzia a presentare osservazioni entro 60 giorni.

A seguito del ricevimento del parere motivato dell'Autorità, l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, con determinazione dirigenziale n. 335 del 17/07/2020, ha disposto la soppressione delle previsioni - contenute nel capitolato tecnico all'art. "5.4.4 Numero minimo di punti di giacenza nelle aree AM (Area Metropolitana), CP (Comune Capoluogo), ed aree EU (Extra Urbane) della Regione Emilia Romagna", e nell'art. 15.3.1 "Dichiarazioni integrative", punto 6.5 lettere a), b) del disciplinare di gara -, che disponevano il possesso da parte degli operatori postali privati di un numero minimo di punti di giacenza fisici in talune zone di recapito (Area Metropolitana di Bologna e Comuni Capoluogo di Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini nonché Area Extra Urbana Cesena), quale unica modalità di recapito degli atti ineditati, non tenendo conto della possibilità di avvalersi, invece, da parte degli stessi delle cc.dd. "modalità alternative" previste nell'allegato 5 alla medesima delibera.

Preso atto di quanto posto in essere dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, l'Autorità ha ritenuto che le suddette modifiche operate nella documentazione di gara siano idonee a rimuovere le criticità concorrenziali rilevate nel parere del 14 luglio 2020.

---